

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE

BARI

CORAM ANTONIO LIA, PONENTE

DIOCESI di ----

Prot. N. 58/2020

NULLITATIS MATRIMONII

R. - P.

SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMO GRADO

Nel Nome del Signore. Amen.

Nell'anno ottavo del Pontificato di Papa Francesco, il
giorno 11 giugno 2020, i Rev.mi Signori:

- Sac.-----, Preside del Collegio
- Dott. Antonio Lia, Ponente
- Sac.-----, Giudice

nella causa di nullità di matrimonio

tra

R., parte attrice, nata a --- il --- ed ivi residente alla via --- n. ---, cap. ---, rappresentata e patrocinata dall'avv. Carmela Ventrella,

e

P., parte convenuta, nato a --- il --- e residente a --- alla via --- n. ---, cap. ---,

con l'intervento in causa del Difensore del Vincolo Titolare sac. ---; vista la propria competenza *iuxta* can. 1672 n. 1, hanno pronunciato la seguente sentenza definitiva in primo grado di giurisdizione.

FATTISPECIE

1. R. e P. si conoscono nel 2008, nel mentre la giovane attraversa un periodo difficile a motivo della morte della sorella. Con l'invio di messaggi d'amore, di poesie e di regali, oltre che con la condivisione di serate romantiche, l'uomo riesce a suscitare l'interesse della donna. Finalmente alla R. sembra riaffacciarsi la gioia e, con essa, la fiducia verso qualcuno. È facile innamorarsi del P. i cui interessi completano quelli della donna. L'interesse dell'uomo per l'astronomia coinvolge anche R., la quale lo segue nei suoi spostamenti. Il fidanzamento dura tre anni ed è sereno. La

proposta di matrimonio parte dall'uomo ed è accolta favorevolmente dalla fidanzata che accetta pure che il matrimonio venga celebrato in occasione di una eclissi di luna.

2. Con queste premesse sono celebrate le nozze il 15 giugno 2011, presso la Cattedrale ----- in-----.

Quel giorno, l'uomo non fa il segno di croce, non si inginocchia, né fa la comunione. Seguono la festa e il viaggio di nozze. La vita coniugale dura sette anni e nasce un figlio. Sin dai primi momenti, l'attrice comprende che si trova dinanzi ad una persona completamente diversa da quella che lei aveva idealizzato; suo marito è preso esclusivamente da se stesso, concentrato solo sul suo lavoro, sulle sue passioni e tutto il resto, anche la moglie, viene posto in second'ordine. Come poi, la donna scopre in seguito, colui che ella ha sposato è iscritto all'UAAR e dopo appena quattro mesi dalla celebrazione vuole che sia formalizzato attraverso lo "sbattezzo", il suo rifiuto nei confronti della Chiesa. Anche di questa scelta la donna ne viene a conoscenza dopo la separazione. Alla nascita del figlio vuole che questi non sia battezzato, preferendo offrire a quegli una educazione improntata dalla dottrina ateistica. Nel corso della vita coniugale viene meno ogni dialogo ed anche le intimità divengono sempre più rare. Nonostante i ripetuti tentativi della donna al fine di salvare il matrimonio, la separazione avviene quando l'uomo decide di lasciare la casa coniugale.

3. Con libello del 15 maggio 2019 l'attrice accusava di nullità il matrimonio per avere il convenuto escluso la sacramentalità. Il 21 maggio 2019 il Vicario Giudiziale ammetteva il libello. Il 18 giugno 2019, prima della costituzione del Collegio, il Vicario Giudiziale, ex officio, determinava il dubbio con la formula: "SE CONSTI DELLA NULLITA' DEL MATRIMONIO PER: ESCLUSIONE DELLA SACRAMENTALITA' DA PARTE DEL CONVENUTO". La causa era regolarmente istruita con le deposizioni dell'attrice e dei testimoni. Il convenuto inviava solo uno scritto e risultava assente. Gli atti di causa erano pubblicati il 16/12/2019. La conclusione in causa era del 30/01/2020.

IN DIRITTO

Esclusione della sacramentalità matrimoniale

4. Il matrimonio è una relazione giuridica che nasce dal consenso espresso pubblicamente: "Nuptias non concubitus sed consensus facit" (Ulpiano, D. 50,17, R.I.3). Tra i coniugi consacra la realizzazione della mutua donazione sancita nella volontà che si manifesta: "Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio" (can. 1057 § 2). L'amore coniugale è dunque istituzionalizzato da un impegno reale di fedeltà e perpetuità, giacché la dignità dell'uomo, creato a immagine di Dio, non può che esprimersi in un legame unico e indivisibile, definitivo: "All'immagine del Dio monoteistico corrisponde il

matrimonio monogamico. Il matrimonio basato su un amore esclusivo e definitivo diventa l'icona del rapporto di Dio con il suo popolo e viceversa: il modo di amare Dio diventa la misura dell'amore umano" (Benedetto XVI, Enc. *Deus caritas est*, 25 dicembre 2005, n. 11). A tenore del can. 1057, § 1, dunque, la causa efficiente del matrimonio è il consenso manifestato dalle parti che non può essere supplito da nessuna potestà umana. Ma il consenso è un atto proprio della volontà e la mancanza di volontà interna di uno o di entrambi i contraenti rende nullo il matrimonio nonostante la manifestazione esterna. Il can. 1101, § 1 stabilisce una presunzione *iuris tantum* di corrispondenza tra la volontà interna e la sua manifestazione esterna, una congruenza effettiva tra ciò che è voluto realmente e ciò che viene manifestato esternamente. Infatti, nel rispetto della dignità personale, il Diritto codifica la presunzione di conformità tra quanto si dice e ciò che si vuole, in ottemperanza alla regola per cui "Nemo existimandus est dixisse quod non mente agitaverit" (Celso, D. 22,10,7). Ciò che se ne discosta è il comportamento simulatorio.

Esistono due tipi di simulazione, quella totale e quella parziale. La prima nega lo stesso matrimonio quando chi esprime il consenso matrimoniale internamente lo nega. La seconda si configura quando il simulante pone un atto di volontà tendente a un oggetto che è, sì, il matrimonio ma privato di un suo elemento essenziale.

Al § 2 dello stesso canone viene statuito che la simulazione del consenso si verifica quando si esclude con

atto positivo di volontà il matrimonio stesso o qualche suo elemento essenziale. In quest'ultimo caso la simulazione è parziale per cui anche se non manca l'intenzione di sposarsi, prevale nei contraenti, o anche in uno solo di essi, l'intenzione di escludere qualcuno degli elementi che specificano il matrimonio in quanto tale e a cui non ci si vuole obbligare.

L'atto positivo di volontà può essere *actualis* quando sorge ed è presente al momento del consenso, o *virtualis* quando sorge precedentemente alle nozze e non è revocato al momento della celebrazione. Questo atto positivo deve essere sempre espresso potendosi altresì concepire sia esplicitamente quando il suo oggetto intende direttamente e immediatamente l'esclusione dell'essenza o delle proprietà essenziali, sia implicitamente quando il suo oggetto diretto ed immediato ha qualcosa nella quale l'esclusione è contenuta.

5. La dignità sacramentale non è elemento essenziale del matrimonio, poiché nel can. 1096, § 1 non se ne parla. Né è annoverata tra le proprietà essenziali del matrimonio, che "sono l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano, in ragione del sacramento, ottengono una particolare fermezza" (can. 1056).

Il can. 1055, § 1 con grande sobrietà dispone: "Il patto matrimoniale, con cui l'uomo e la donna costituiscono il consorzio di tutta la vita, per sua indole naturale ordinato al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole, è elevato a dignità di sacramento tra battezzati per

volontà di Cristo". Se il matrimonio non fosse sacramento la Chiesa non avrebbe alcuna giurisdizione sul coniugio dei battezzati, in quanto non è dotata di alcuna potestà sul matrimonio dei non battezzati.

Da ciò consegue che "tra i battezzati non possa esistere un valido contratto matrimoniale, senza che sia esso stesso sacramento" (can. 1055, § 2). Stando così le cose, i Pastori d'anime hanno l'obbligo di provvedere che i fedeli cristiani vengano istruiti sul significato del matrimonio cristiano e sul compito dei coniugi e genitori cristiani" (can. 1063, n. 1). Si statuisce anche che i pastori preparino i coniugi alla fruttuosa celebrazione liturgica "in cui appaia manifesto che i coniugi significano e partecipano al mistero di unità e di amore fecondo tra Cristo e la Chiesa" (can. 1063, n. 3).

6. La *vexata quaestio* del rapporto che intercorre tra il consenso coniugale, da cui germina il matrimonio, sacramento e contratto, e la dignità sacramentale che *eo ipso* sorge dal matrimonio celebrato tra battezzati, come avverte lapidariamente il can. 1055 2 CIC, sembrava essersi risolta con la determinazione che sacramento e contratto, per il battezzato, fanno tutt'uno, secondo l'espressione sancita nella celeberrima sentenza rotale, risalente ai primordi della ricostituzione del Tribunale Apostolico, *coram* mons. Persiani, del 27 agosto 1910, che definisce *proximum fidei* il principio dell'inseparabilità tra contratto e sacramento. Il Magistero aderisce all'orientamento dell'inseparabilità assoluta, fino a

codificarlo nel can. 1012 del *Codex* del 1917, come dottrina teologico-giuridica ufficiale della Chiesa. Anche la Commissione Teologico-Dogmatica del Concilio Vaticano I, in sede di preparazione dello schema del Decreto sul matrimonio, partendo dal dogma tridentino della sacramentalità del vincolo matrimoniale, afferma l'inseparabilità tra contratto e sacramento e distingue tra identità e inseparabilità: l'inseparabilità presuppone l'identità, ma non va confusa con essa; dal principio dell'identità deriva il principio dell'inseparabilità assoluta. Comunque, la concezione latina dell'inseparabilità tra contratto e sacramento è estranea alla concezione delle Chiese cattoliche orientali, come avverte Papa Francesco (Esort. apost. *Amoris laetitia*, in AAS 108 (2016) 341).

La sacramentalità indica il potere soprannaturale che, per volontà di Gesù Cristo, accompagna certe azioni umane; e il modo singolare con cui la grazia divina si attua attraverso realtà naturali concrete, incorporandole - temporaneamente o permanentemente - in un nuovo ordine. Se applicata al matrimonio, la sacramentalità sfugge ad una facile classificazione. A volte sembra venga concepita come se fosse una "componente" del matrimonio, una specie di "cosa spirituale" aggiunta al matrimonio per convertirlo in cristiano; ma non è questo. Non è nemmeno un mero elemento o proprietà, per quanto essenziale, del matrimonio. È piuttosto una forza soprannaturale che penetra e vivifica ognuno degli elementi e delle proprietà naturali del matrimonio, elevandoli all'ordine del significato e dell'efficacia

soprannaturali. Coincide con il matrimonio stesso, che per il fatto del battesimo è stato inserito nell'economia della salvezza. Indica, come afferma Giacchi, il punto di vista soprannaturale dal quale il matrimonio va contemplato (O. GIACCHI, *Il consenso nel Matrimonio Canonico*, Milano, 1950, p. 69).

La sacramentalità si riferisce alla particolare configurazione ontologica del matrimonio tra due persone battezzate; e in virtù del loro battesimo che due cristiani si sposano "in Cristo". Sposarsi in Cristo è sposarsi "nella Chiesa". Da un punto di vista teologico, quindi, non si potrà mai dire che il matrimonio valido tra due cristiani - non importa il modo in cui verrà celebrato - sia un contratto "privato". Il matrimonio cristiano è sempre un "evento ecclesiale", e quindi, teologicamente considerato, pubblico. Niente è "fatto" dalla Chiesa per "confezionare" il sacramento del matrimonio; fanno tutto gli sposi; si può anche affermare che, nel momento del consenso matrimoniale, gli sposi sono la Chiesa.

7. Per celebrare validamente il matrimonio - che, se celebrato tra battezzati è sacramento -, non si richiede un grado di fede personale, ma la "retta intenzione" di sposarsi secondo il progetto divino. Tale intenzione - di donarsi vicendevolmente in un impegno irrevocabile ed in una fedeltà incondizionata - "implica realmente, anche se non in modo pienamente consapevole, un atteggiamento di profonda obbedienza alla volontà di Dio, che non può darsi

senza la sua grazia" (Giovanni Paolo II, Es. ap. *Familiaris consortio*, n. 68).

Questa presenza della grazia nel momento di formare la retta intenzione naturale può essere considerata la "disposizione per credere" che rende possibile che il sacramento del matrimonio sia "sacramento della fede" (Concilio Vaticano II, cost. *Sacrosanctum concilium*, n. 59).

La mancanza di "retta intenzione" si riscontra nell'atteggiamento di chi rifiuta in modo esplicito e formale ciò che la Chiesa intende compiere quando si celebra il matrimonio dei battezzati.

Per valutare la rilevanza della volontà contraria alla dignità sacramentale del matrimonio "è decisivo tener presente che un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della dimensione soprannaturale nel matrimonio, può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale" (Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 30 gennaio 2003, n. 8; cfr., inoltre, coram Stankiewicz, 27 febbraio 2004). La sentenza coram Stankiewicz del 27 febbraio 2004 costituisce una novità, in quanto è l'unica decisione dell'allora Decano della Rota in cui viene presa in considerazione direttamente l'esclusione della dignità sacramentale del matrimonio, in risposta al dubbio così formulato dal tribunale di primo grado: "an constet de matrimonii nullitate in casu, ob exclusam matrimonii sacramentalitatem". Nella sentenza di primo grado, affermativa per il capo proposto, i giudici, in sintonia con

una nuova impostazione dottrinale e giurisprudenziale, avevano considerato la sacramentalità come una delle proprietà essenziali del matrimonio sostenendo che "se uno o entrambi i nubenti dovessero escludere con atto positivo di volontà la sacramentalità, contrarrebbero invalidamente poichè si intenderebbe un matrimonio essenzialmente diverso da quello che per i battezzati esso è, cioè un sacramento". La retta intenzione di accettare il vero matrimonio "implica una traccia della fede. Tale intenzione, quindi, contiene il "minimum dispositionis personalis ad valide contrahendum" anche per il non credente, e pertanto "quodam vestigio fidei innititur". E, seguendo il ragionamento della *Familiaris consortio*, la decisione di sposarsi "secondo il progetto divino", cioè "di impegnare nel loro irrevocabile consenso coniugale tutta la loro vita in un amore indissolubile ed in una fedeltà incondizionata, implica realmente ... un atteggiamento di profonda obbedienza alla volontà di Dio, che non può darsi senza la sua grazia". E proprio questa disposizione personale può essere chiamata l'obbedienza della fede, fede come obbedienza, in quanto consiste in "un atteggiamento personale fondamentale che trova la sua espressione nell'obbedienza" (A. Stankiewicz, *La giurisprudenza in tema di esclusione della sacramentalità del matrimonio*, in AA.VV., *Matrimonio e sacramento*, Città del Vaticano 2004, 109-110). Vero è che per costituire il sacramento del matrimonio non è necessaria l'intenzione sacramentale. Quest'ultima, infatti, è contenuta nell'intenzione di fare vere nozze. Tuttavia, laddove

esistesse una chiara e definita volontà contra *Ecclesiam et eius sacramenta*, li bisognerà indagare sulla validità dell'amministrazione del sacramento.

8. "Quando, nonostante ogni tentativo fatto, i nubenti mostrano di rifiutare in modo esplicito e formale ciò che la Chiesa intende, quando si celebra il matrimonio dei battezzati, come abbiamo già detto, il pastore d'anime non può ammetterli alla celebrazione" ("Cum ... nuptias facturi aperte et expresse id quod Ecclesia intendit, cum matrimonium baptizatorum celebratur, se respuere fatentur" (*Familiaris Consortio* n. 68). Qui Giovanni Paolo II non utilizza la frase, "ciò che la Chiesa fa" ("quod facit Ecclesia"); parla di quello che essa intende ("quod Ecclesia intendit"). La domanda quindi, è: "intendono gli sposi ciò che la Chiesa intende? Intendono essi sposarsi "in Cristo"? Se essi intendono sposarsi, la risposta è affermativa, in quanto - in virtù del loro battesimo - sono in Cristo.

"La realtà dei 'battezzati non credenti' pone oggi un nuovo problema teologico e un grave dilemma pastorale, soprattutto se emerge chiaramente l'assenza o il rifiuto della fede. L'intenzione richiesta - l'intenzione di fare ciò che fanno Cristo e la Chiesa - è la condizione minima necessaria perché ci sia veramente un atto umano di impegno sul piano della realtà sacramentale. Certamente, come abbiamo già rilevato, non bisogna confondere il problema dell'intenzione con quello relativo alla fede personale dei contraenti, ma non è neppure possibile separarli totalmente. In ultima analisi, la vera intenzione

nasce e si nutre di una fede viva. Nel caso in cui non si avverta alcuna traccia della fede in quanto tale (nel senso del termine «credenza», disposizione a credere) né alcun desiderio della grazia e della salvezza, si pone il problema di sapere, in realtà, se l'intenzione generale e veramente sacramentale di cui abbiamo parlato, è presente o no, e se il matrimonio è contratto validamente o no. La fede personale dei contraenti non costituisce, come è stato notato, la sacramentalità del matrimonio, ma l'assenza della fede personale compromette la validità del sacramento" (Commissione Teologica Internazionale, *La dottrina cattolica sul sacramento del matrimonio*, 1977, 2.3). Per altri versi, il posto della fede nel sacramento del matrimonio dovrebbe essere ulteriormente approfondito. Nei praenotanda del rito del matrimonio si dice: "I pastori, guidati dall'amore di Cristo, accolgano i fidanzati e in primo luogo ridestino e alimentino la loro fede: il sacramento del matrimonio infatti suppone e richiede la fede" (Ordo celebrandi matrimonium, Praenotanda § 16, Typis Polyglottis Vaticanis, 1989). Tuttavia, la definizione di matrimonio nel Catechismo della Chiesa Cattolica, § 1601, che cita il Codice di Diritto Canonico, can. 1055, § 2, non menziona affatto la fede, ma solo il battesimo. La tensione tra le due affermazioni richiede, quanto meno, una comprensione più profonda del ruolo della fede nel sacramento del matrimonio e non solo del ruolo del battesimo.

9. Fino al Concilio Vaticano II c'è uniformità nel considerare gli effetti dell'esclusione della sacramentalità:

chi esclude la dimensione sacramentale del matrimonio, ma vuole il matrimonio, celebra validamente e quindi sacramentalmente; l'esclusione della sacramentalità avrebbe effetto invalidante solo quando è posta come condizione per la validità del contratto. E l'esclusione da parte del battezzato non credente non provoca, però, la nullità del consenso finché non configura una volontà prevalente a quella di contrarre vero matrimonio, contemplandola così entro il capo della simulazione totale. La dottrina tradizionale, infatti, ravvisa nell'esclusione della sacramentalità un'ipotesi di simulazione totale fondante le proprie argomentazioni sulla teoria dell'intenzione prevalente e sulla convinzione che, se il positivo rigetto della sacramentalità è radicato nel nubente tanto da provocare il fenomeno simulatorio, posta l'identità tra contratto e sacramento, l'intenzione che ne deriva non sarà matrimoniale in radice. Il battezzato che vuole un vero matrimonio, vuole anche il sacramento. Se non vuole il sacramento, allora deve escludere il matrimonio stesso. E ciò pare si possa ascrivere nella fattispecie della simulazione totale. Per meglio chiarire: "il Sacramento per questo capo di nullità allora solo manca quando, chi, per escludere il sacramento lo respinge con una volontà assoluta e prevalente, escludendo pure il contratto, e dicendo: 'Contraggo con te, ma non voglio il Sacramento e se il Sacramento fosse, allora non voglio il matrimonio'" (coram Staffa, sent. diei 5 augusti 1949, Dec., vol. XLI, p. 469, n. 2). Lo sposo cristiano, non potendo dividere il sacramento dal contratto, si troverà di fronte a tale

assioma: esclusa la ragione del sacramento, si esclude pure lo stesso matrimonio (cfr. coram Huber, sent. diei 6 aprilis 2005, Dec., vol., XCVII, p. 161, n. 4).

Tuttavia, anche se sotto l'aspetto ontologico contratto e sacramento non si possono separare, sotto l'aspetto psicologico la separazione è possibile "quando chi dirige il proprio animo al matrimonio, intende privare il matrimonio della sacramentalità" (coram Burke, sent. diei 23 iunii 1987, Dec., vol. LXXIX, p. 394, n. 2). Non vi è chi non veda che in tale circostanza si possa considerare l'esclusione della sacramentalità come forma di simulazione parziale.

Infatti, la dottrina attuale e una significativa corrente giurisprudenziale ritengono ammissibile che gli sposi possano positivamente escludere la sacramentalità del vincolo - incorrendo nella nullità delle nozze -, anche in considerazione del fatto che, ex can. 1099 del nuovo codice, è possibile che un errore sulla dignità sacramentale del contratto porti all'invalidità del matrimonio; in particolare, la giurisprudenza rotale ammette anche la forza invalidante dell'esclusione diretta della sacramentalità; si legge: "Si quis ideo solam dignitatem sacramentalem respuere intendit, assumere proponens omnes essentielles proprietates et finem matrimonii, uti naturalis instituti, per se non excludit ipsum matrimonium, quod revera vult, sed tantum elementum essenziale baptizatorum matrimonio adiectum, scilicet sacramentalitatem. Propterea eius coniugium irritum evadit non ob totalem simulationem...sed tantum ob simulationem

partialem" (coram Bruno, sent. diei 26 februarii 1988, Dec., vol. LXXX, p. 168, n. 3). Non potendo esserci tra battezzati un matrimonio che non sia sacramento (cfr. can. 1055 § 2), chi esclude con atto positivo la ratio sacramenti, svuota l'oggetto del consenso, perche non si può consentire in un consorzio che non sia sacramento. Chi non è perfettamente disposto in *re fidei*, può essere ammesso alla celebrazione, sempre che non rifiuti la ratio sacramenti e si riscontri la retta intenzione di accettare l'alleanza coniugale istituita da Dio (cfr. coram Burke, sent. diei 23 iunii 1987, Dec., vol. LXXIX, p. 394, n. 2; coram Caberletti, sent. diei 27 novembris 1998, Dec., vol. XC, p. 814, n. 4; coram Defilippi, sent. diei 10 novembris 1999, Dec., vol. XCI, p. 651, n. 9; coram Turnaturi, sent. diei 18 aprilis 2002, in causa Scepusien., n.13). In ogni caso, in tutte le sentenze, aderenti a qualsiasi indirizzo dottrinale, è comunque rilevabile una generale e sempre crescente attenzione alla sostanza coniugale naturale. Molte decisioni che giudicano per esclusione della sacramentalità intesa quale ipotesi di simulazione parziale, difatti, pur formalmente utilizzando lo schema probatorio della simulazione, e pur conferendo all'assenza di fede un dissimile ruolo, sostanzialmente rivolgono prioritaria attenzione all'indagine relativa alla materia sacramentale naturale. Da tenere in considerazione è anche la valutazione di M. A. Ortiz, il quale sottolinea soprattutto il fatto che la contrarietà alla dimensione sacramentale può inficiare il consenso solo se ne intacca la validità sul piano naturale, e a quel punto "discutere se il rifiuto della

dimensione sacramentale è una fattispecie di simulazione totale o parziale sarebbe una questione terminologica piuttosto secondaria” (M. A. Ortiz, *L'esclusione della dignità sacramentale: la retta intenzione e la disposizione per credere*, in “Ius Ecclesiae” 22 (2010) 105).

Nell'ultimo documento pubblicato dalla Commissione Teologica Internazionale “La reciprocità tra fede e sacramenti nell'economia sacramentale” (2020), una parte rilevante è dedicata, ancora una volta, a un problema teologico le cui conseguenze pastorali sono non da poco: il valore sacramentale del matrimonio dei battezzati non credenti. Dato che il battesimo è il sacramento della fede, la nozione stessa di “battezzati non credenti” è a dir poco paradossale. Però si tratta di una situazione di fatto, purtroppo ampiamente diffusa. Di fronte a questa situazione, secondo Serge-Thomas Bonino, segretario generale della CTI va evitato un errore pastorale: “l'automatismo sacramentale che, con il pretesto “teologico” che ogni matrimonio tra due battezzati è di per sé sacramentale, prescinde senz'altro dalla loro fede personale; il che porta non di rado a celebrazioni menzognere e poco edificanti” (Osservatore Romano, 2-3 marzo 2020, p. 7). Infatti, i primi capitoli del documento mettono in risalto il carattere dialogale di tutta l'economia sacramentale della salvezza e la reciprocità vitale tra fede e sacramenti. La fede quale risposta, sotto la grazia, dell'uomo all'iniziativa salvifica di Dio entra nella struttura stessa dell'atto sacramentale. La fede cristiana è sacramentale. Pertanto, non ha senso dissociare la fede

dai sacramenti, sia per una fede che non cerca l'espressione sacramentale, sia per una pratica sacramentale che manca di fede. Secondo la CTI l'assenza totale di fede personale rende dubbia la validità del matrimonio sacramentale nella misura in cui essa può compromettere l'intenzione minimale di contrarre un matrimonio naturale. In effetti, la grazia suppone la natura e il matrimonio quale sacramento suppone l'esistenza del matrimonio "naturale" che viene elevato a un significato soprannaturale e a una causalità di grazia. Se dunque, la realtà naturale viene meno, il sacramento non può attuarsi. Il secondo capitolo, "La natura dialogica dell'economia sacramentale della salvezza", che costituisce il vero cuore del documento, in quanto si fornisce in solido fondamento dottrinale alla reciprocità costitutiva tra fede e sacramenti, nella prima sezione afferma che si intende per sacramentalità "la correlazione inscindibile tra una realtà significativa, con una dimensione visibile esterna, per esempio l'umanità integrale di Gesù Cristo, e un'altra significata di carattere soprannaturale, invisibile, per esempio la divinità di Cristo" (§ 16). Alla rivelazione del Dio trino, che culmina nel Verbo incarnato, Gesù Cristo, si risponde con fede, grazie al dono dello Spirito. Esiste quindi, una strettissima correlazione tra la rivelazione trinitaria, che è di natura sacramentale, e la fede, che ha una dimensione sacramentale intrinseca. Questa correlazione è chiamata "natura dialogica" dell'economia. Il quarto capitolo, "reciprocità tra fede e matrimonio", tratta del matrimonio. Le sezioni due e tre si concentrano sulla

controversa questione del matrimonio tra "battezzati non credenti". Viene avanzata una proposta che si basa sull'articolazione di questi principi. La fede influenza le concezioni antropologiche (Benedetto XVI). Il matrimonio è una realtà naturale, questo significa antropologica, e anche soprannaturale, ovvero sacramentale. L'assiologia della nostra cultura è ostile alla comprensione cattolica del matrimonio naturale, basta evidenziare la banalizzazione del divorzio, la diffusione di una mentalità contraccettiva, l'occultamento della differenza sessuale, ma anche la concezione del senso della vita come individualistica realizzazione di sé. Ciò contribuisce a indebolire la visione antropologica su cui poggia il matrimonio naturale. In queste circostanze, data l'assenza di fede dei battezzati non credenti, è difficile presupporre come garantita l'intenzione di queste persone di contrarre un matrimonio naturale caratterizzato dai beni del matrimonio quali l'indissolubilità, fedeltà, amore oblativo tra gli sposi e bene della prole. Ora senza l'esistenza di un matrimonio naturale, il matrimonio sacramentale, che eleva una realtà precedente, non può avere luogo. "Cioè, in assenza di un significativo esterno visibile - un matrimonio naturale - non si può dare il significato soprannaturale invisibile - un matrimonio sacramentale -", come scrive Gabino Uribarri Bilbao, gesuita, membro della CTI (Osservatore Romano 2-3 marzo 2020, p. 7). Pertanto, quando viene meno la fede personale vissuta (questa grazia che risana e perfeziona la natura, direbbe S. Tommaso), è sempre più improbabile che i nubendi abbiano intenzione di fare ciò

che la Chiesa intende fare quando celebrano il matrimonio e, pertanto, è lecito dubitare della validità del sacramento celebrato in queste condizioni.

10. La prova della simulazione, tanto totale che parziale, è possibile laddove concorrano insieme la prova diretta e la prova indiretta: la prima espressa dalla confessione del presunto simulante, giudiziale o extragiudiziale, fatta in tempo non sospetto e confermata da testimoni degni di fede; la seconda espressa dalla grave e proporzionata *causa simulandi*, remota e prossima ben distinta dalla *causa contrahendi*, ed espressa dall'esistenza di circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti il matrimonio. Queste ultime corroboranti la *causa simulandi*.

La *causa simulandi*, che è la motivazione della simulazione, deve essere grave e proporzionata. La gravità va analizzata oggettivamente, mentre la proporzionalità va considerata soggettivamente, cioè in base alla valutazione che ne fa il presunto simulante. Pertanto la *causa simulandi* sarà proporzionata al vissuto sociale e familiare, nonché all'educazione e all'indole del presunto simulante. La *causa contrahendi* è il motivo per cui il simulante contrae le nozze. Essa, tanto più è debole tanto più rende probabile la *causa simulandi* e dunque la simulazione, dunque perché vi sia consenso simulato, la *causa simulandi* deve sempre prevalere su quella *contrahendi*. Nel valutare ogni e singola prova si tenga presente che i *facta* sono certamente più eloquenti delle parole quando sono "plura, univoca et certa" e che pertanto tutte e singole

le circostanze dovranno combaciare con la prova cardine che è la confessione del presunto simulante.

In Fatto

Esclusione della sacramentalità da parte del convenuto.

11. Il Collegio, dopo aver valutato ed esaminato diligentemente fatti e circostanze, ritiene di aver raggiunto la certezza morale sull'esclusione della sacramentalità da parte del convenuto.

Le risultanze processuali fanno convergere in una credibile rilettura dei fatti, evocati a fondamento dell'assunto attoreo. La tesi presentata dall'attrice infatti, trova riscontro nelle tavole processuali, lasciando emergere un quadro sostanzialmente omogeneo in ordine alla presenza dei presupposti che hanno originato la riserva dell'uomo. Alla decisione si giunge *ex actis et probatis*, e non v'è dubbio che le tavole processuali offrano tutti gli elementi idonei a sancire la nullità del vincolo per il capo dell'esclusione della sacramentalità da parte del M. Questo Turno giudicante, infatti, ritiene che nella formazione del consenso del convenuto sia entrata una volontà inficiata da una riserva e pertanto giudica il consenso emesso non integro ed escludente la sacramentalità.

12. L'attrice si è mostrata una persona credibile ed attendibile così come i testimoni. Emerge poi, la loro credibilità, sia per coerenza interna in quanto essi dicono

solo quello che sanno; i loro limiti, per converso, avallano l'assunto attoreo e sia per coerenza esterna, ricavata anche da "adiuncta et adminicula", che nel loro complesso possono, come tradizionalmente recita la dottrina processualistica, formare piena prova.

L'intento perseguito con l'introduzione della presente causa da parte dell'attrice è da ravvisarsi nella "salus animarum". Ella, che non ha relazioni in corso, al termine della sua deposizione, spiega i motivi che l'hanno indotta a chiedere la dichiarazione di nullità: "Ho iniziato questa causa solo per motivi spirituali e di coscienza" (23/14).

Il convenuto non ha partecipato al processo: è stato dichiarato assente con decreto del 21.10.2019 (cfr. Summ. p. 19).

13. In conformità a quanto rilevato nella parte in iure, la valorizzazione della natura sacramentale del matrimonio compiuta ultimamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza, così come la maggiore consapevolezza del significato sacramentale che assume non solo il patto coniugale tra gli sposi, ma tutta la loro vita matrimoniale, non possono che condurre ad un ripensamento e ad una revisione della posizione tradizionale. Il sacramento non può più essere considerato un risvolto spirituale di un contratto già in sé perfetto sul piano giuridico, ma deve essere, calato nella stessa struttura giuridica dell'istituto matrimoniale, contribuire a delineare la sostanza più vera e più vicina a quel modello ideale indicato dal Salvatore. Seguendo quest'ordine di idee, la volontà positiva di escludere

l'elemento della sacramentalità non può che comportare la nullità del matrimonio, perché viene ad incidere sul suo nucleo essenziale, rendendolo, nell'intenzione del nubente, diverso da quello voluto dalla Chiesa.

Infatti, colui che rifiuta ciò che la Chiesa intende con la celebrazione del matrimonio sacramento contrae invalidamente. L'attenta analisi del comportamento di P., tradotto in convinzioni e decisioni esplicite, non permette l'esistenza di alcun dubbio in tal senso. E' evidente, come vedremo, che il convenuto non ha voluto celebrare un matrimonio naturale. Se infatti, l'unione naturale ricomprende le stesse caratteristiche del matrimonio sacramentale, comportando gli stessi diritti e doveri per i coniugi, il comportamento dell'uomo, durante gli anni di vita coniugale, è contrario a quelli che avrebbe dovuto assumere un marito. Dall'esame complessivo delle tavole processuali, infatti, emerge la figura di un uomo completamente disinteressato alla vita coniugale, concentrato solo su stesso e sui suoi interessi. Anche rispetto alla prole, il convenuto non ha mostrato attenzione al disegno divino, rifiutando per il figlio il battesimo, l'educazione cristiana sia in ambito familiare sia in ambito scolastico, deridendo e persino disdegnando le partecipazioni del piccolo alle recite scolastiche in occasione delle ricorrenze sacre. Ma facciamo un passo indietro.

14. Così l'attrice descrive le modalità della conoscenza e della prima frequentazione: "Ci siamo conosciuti alla fine di agosto del 2008 a Castel del Monte,

dove lavoravo come assistente tecnico. All'epoca avevo circa 31 anni ed ero alla mia prima esperienza sentimentale importante. P. contava 15 anni più di me. Era commercialista con studio in --- e proveniva da altre esperienze sentimentali" (20/3).

L'attrice proviene da una famiglia tradizionale: "Ho ricevuto una buona educazione religiosa e morale e sono sempre stata praticante. Sono stata educata in famiglia sulla base dei principi dell'onestà e del reciproco sostegno e su questi presupposti pensavo anche di fondare il rapporto con P." (20/4). Caratterialmente si definisce "una persona equilibrata, curiosa, dinamica, socievole e piena di interessi" (idem). L'esperienza familiare di P. è un po' diversa: "i suoi genitori si erano separati quando aveva circa quattro anni ed egli ha vissuto con il padre che aveva fatto di tutto per non fargli pesare quell'assenza, coprendolo di ogni bene" (20-21/4). Caratterialmente l'attrice lo definisce come una "persona pacifica, mansueta, poco diplomatica, chiusa ed anaffettiva" (21/4). Dal punto di vista religioso, l'attrice crede "che P. abbia ricevuto un'educazione improntata ai valori della famiglia ma crescendo si è allontanato da dettami della Chiesa in quanto lui stesso mi riferì, nelle more della separazione, che ebbe una crisi di coscienza che lo portò ad elaborare e maturare dottrine e idee in netto contrasto con quelle cristiane e religiose" (21/4). Quindi, l'attrice, solo in prossimità della separazione viene a sapere dal marito del suo allontanamento dalla Chiesa ed il rifiuto dell'insegnamento della stessa. L'allontanamento ed il

relativo rifiuto avvengono molti anni prima della conoscenza tra le parti.

15. Da parte sua, P., servendosi di uno scritto, dichiara di non opporsi ad eventuale dichiarazione di nullità dal momento che non crede nella Chiesa: "Non credo assolutamente nella validità del matrimonio in quanto sacramento, non credo nell'esistenza di Dio ritenendo, pertanto, che la religione cattolica sia la più grande menzogna di tutti i tempi, che ha come unico fine quello di rendere l'uomo schiavo della propria ignoranza. Con altrettanta convinzione ritengo che la Chiesa sia la causa di tutti i mali di cui soffre la società civile e che gli uomini e le donne che fanno parte della chiesa (incluso questo Tribunale al quale mi rivolgo) siano un mero strumento di un potere sterminato finalizzato ad ostacolare il vero progresso dell'umanità. Credo infatti che l'unico che l'uomo possiede per evolversi e sciogliere le catene della sua cecità sia quello di progredire nella ricerca e nella divulgazione scientifica, volta a smascherare qualsiasi tipo di superstizione e falsità, in primis quella veicolata dalla Chiesa, a partire da San Paolo, il più grande impostore che sia mai esistito" (Summ. p. 17).

Il patrono di parte attrice rileva: "Lungi dall'essere solo un atteggiamento comune alla maggioranza, volto ad un 'allontanamento' dalla fede cattolica informale e quasi conformista, quella del convenuto è, infatti, una vera e propria consapevolezza, un reale distacco formale, materiale, spirituale dai dettami della fede cattolica. Egli,

sposandosi, non ha inteso ciò che intende la Chiesa quando celebra il matrimonio dei battezzati rifiutando il progetto divino del matrimonio. Il convenuto non rifiuta soltanto il matrimonio nella sua sacramentalità; egli rifiuta la Chiesa stessa come istituzione, non riconosce l'esistenza di Dio, non crede in nulla" (Restr. p. 6).

16. L'attrice è reduce dalla tragica perdita della sorella. Con l'invio di messaggi d'amore, di poesie e di regali, oltre che con la condivisione di serate romantiche sotto le stelle, l'uomo riesce a suscitare l'interesse della donna. Finalmente a R. sembra riaffacciarsi la gioia e, con essa, la fiducia verso qualcuno. E' facile per lei innamorarsi di P. i cui interessi completano i suoi. L'interesse di P. per l'astronomia, lentamente coinvolge anche R., la quale lo segue nei suoi spostamenti. In definitiva, i tre anni di fidanzamento "sono stati veramente meravigliosi tra cene e pranzi fuori ed eventi culturali, sempre circondati da conoscenti... Mi stimolava molto dal punto di vista intellettuale in quanto anch'io coltivavo interessi come la filosofia e la letteratura. Mi innamorai ben presto di lui..." (21/6).

17. Ai tre anni di amore e serenità, segue la proposta di matrimonio, avanzata da P. "che mi regalò un anello prezioso incastonato in un fascio di rose rosse. Accettai di buon grado, fu sempre lui a proporre la data del 15 giugno 2011 che coincideva con un'eclissi di luna" (21/7).

Il convenuto spiega di aver mentito a R. prima della celebrazione, fingendo di accettare una farsa solo per non deludere le aspettative della futura moglie e della di lei famiglia: sa che il matrimonio religioso è l'unico modo per averla. L'uomo scrive: "Ammetto che, forse avrei dovuto essere più onesto con R. quando le ho chiesto di sposarmi spiegandole che l'unico matrimonio da me riconosciuto come tale era quello civile ma ho preferito, anche per non dispiacere sia a lei che alla sua famiglia, procedere con il matrimonio religioso con alcuni, per me, vitali 'accorgimenti'" (Summ. p. 17).

I preparativi sono seguiti da entrambi, anche se il convenuto si preoccupa solo dell'aspetto mondano della festa, incurante del sacramento e della celebrazione. Ricorda l'attrice: "Durante tutto il periodo prematrimoniale, egli mi ha taciuto il suo reale anticlericalismo che si è invece manifestato già durante la celebrazione religiosa. Presenziò solo al primo incontro del corso prematrimoniale decidendo di non parteciparvi più, ritenendolo solo una perdita di tempo. In quell'incontro si parlò proprio della sacramentalità del vincolo matrimoniale" (21-22/8).

Il convenuto conferma: "Con forte disappunto ho provato a seguire parte del primo incontro del corso prematrimoniale tenuto dalla zia di R. ma, non appena resomi conto delle sciocchezze che si dicevano, mi sono rifiutato categoricamente di proseguire questo 'corso' inventandomi di volta in volta delle scuse" (Summ. p. 17).

Egli, quindi, non riesce a 'fingere' durante il corso prematrimoniale, e infastidito dagli argomenti discussi, rifiuta, dopo il primo incontro, di proseguire nella frequenza.

D. F. L., zia dell'attrice, sottolinea: "Non conosco la famiglia di P., il giorno del matrimonio ho conosciuto solo la sorella di P. Non so che tipo di educazione abbia ricevuto P. in famiglia, ma da come si è comportato durante l'unico incontro del corso prematrimoniale, e soprattutto dopo il matrimonio, ho compreso che egli era ateo e lontano dai dettami della Chiesa. Anche quando c'era qualche Messa che interessava la famiglia, lui preferiva restare fuori dalla Chiesa... partecipò solo ad un incontro del corso prematrimoniale che io tenevo insieme ad altre persone. A quell'incontro si parlò proprio della sacramentalità del matrimonio e dell'esclusività dell'amore coniugale. Dopo quell'incontro però, P. non ritenne opportuno partecipare, ritenendolo... non interessante" (24-25/4-8).

Il convenuto mente durante il "processetto" fingendo di volersi impegnare a "vivere il matrimonio secondo i dettami della religione cattolica, compresa l'educazione di eventuali figli che ne sarebbero venuti" (Summ. p. 17).

18. Il convenuto non manifesta le sue vere intenzioni fino al giorno del matrimonio, quando, come egli scrive, "ho deliberatamente scelto di non inginocchiarmi, né di segnarmi con il segno di croce, né di comunicarmi. La formula "con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre..." non sono riuscito ad evitarla" (idem).

Dalle stesse parole del P. emergono con limpidezza tanto la confessione sull'esclusione della sacramentalità quanto la *causa simulandi*, che è peraltro confermata dal complesso delle circostanze. Il convenuto ha volutamente privato il vincolo coniugale con R. della sua più intrinseca qualificazione, riducendolo a mero 'contratto' e rendendolo nullo dinanzi a Dio. Egli stesso, consapevole delle sue reali intenzioni, non crede affatto nella validità del suo matrimonio. Non ha mai ammesso questa sua volontà prima della celebrazione, tanto da non sollevare alcun dubbio nella sua fidanzata.

Con siffatta *prava voluntas*, egli ne era consapevole, manifesta il consenso nuziale.

19. Pertanto, l'atto positivo di volontà, come concepito *in nuptiis* dal convenuto, era assolutamente idoneo a viziare ab intrinseco il suo consenso, limitandolo cioè dall'interno e impedendo la formazione del vero consenso.

L'attrice, ignara dei pensieri dell'uomo, si sposa "con rette intenzioni, con la volontà di formare una famiglia cristiana" (22/9). Solo in seguito ella viene a sapere che colui con il quale si sposa, nell'esprimere il suo consenso "ha accettato solo gli obblighi naturali del matrimonio... mentre provava una forte avversione per la dimensione sacramentale che invece io ritenevo fosse sostanziale nel matrimonio" (22/10).

20. E di tanto si ha pieno riscontro nell'argomento testificale. I testi, in tempo non sospetto sono venuti a conoscenza delle intenzioni con le quali il convenuto giunge a contrarre matrimonio, che non lasciano adito a dubbi circa la sua riserva mentale.

D. F. L., zia dell'attrice, riferisce: "Mia nipote si è sposata con la volontà di formare una famiglia allietata dai figli. P. sapeva che per mia nipote non c'era altra forma se non il matrimonio in Chiesa e le ha nascosto le sue reali intenzioni. Dopo il matrimonio infatti, come ho già detto, è emerso il suo ateismo, il suo anticlericalismo e abbiamo scoperto che faceva parte dell'Unione Atei Agnostici Razionalisti. In particolare, non credeva nella dimensione sacramentale del matrimonio" (25/9).

D. F. I., mamma dell'attrice, ricorda: "Quando si toccavano argomenti attinenti la religione, egli si inalberava. Ricordo che durante il matrimonio, quando parlavano appunto di religione, esprimeva giudizi altamente negativi su San Paolo che considerava un "ciarlatano"... Alla luce di quello che è successo durante il matrimonio, posso dire che P. ha escluso dal matrimonio la dimensione sacramentale (27-28/4-9).

C. V. evidenzia: " Egli si è sposato in Chiesa solo perchè sapeva che per mia sorella esiste solo il matrimonio sacramentale... Solo dopo il matrimonio abbiamo saputo che egli era ateo già da diversi anni e che si era sposato con la volontà di escludere la dimensione sacramentale del matrimonio... Quel giorno P. non si

inginocchiò, non si comunicò e non fece il segno di croce. Ricordo il vociò delle amiche di mia madre che sottolineavano questi atteggiamenti di P.”

Emblematiche le dichiarazioni del padre di R.: "Quando ho accompagnato R. all'altare ho creduto davvero di consegnarla in buone mani: realizzare che P., già nel corso della celebrazione in chiesa, rifiutava di segnarsi, di inginocchiarsi, di comunicarsi, fu come un fulmine a ciel sereno... speravo fosse in grado di amarla vivendo ogni giorno il sacramento del matrimonio... vedendo che P. rifiutava di entrare in Chiesa, sentirlo criticare aspramente le nostre posizioni giungendo persino a provare compassione per noi credenti... è equivalso ad un vero e proprio ennesimo lutto" (Summ. p. 34).

21. Una volta instaurata la convivenza coniugale, proseguita per sette anni e che vede la nascita di un figlio, la donna comprende di trovarsi "dinanzi ad una persona diversa da quella che avevo idealizzato" (22/11), attento solo a se stesso e ai suoi personali interessi e nei cui pensieri non ha un ruolo prioritario né la moglie e neppure il figlio. Con il marito è impossibile affrontare un argomento di natura religiosa e mai quegli vuole varcare la soglia di una chiesa. La nascita del figlio, poi, evidenzia in maniera più chiara la sua mentalità contraria alla Chiesa, non volendo che il figlio sia battezzato ed educato cristianamente.

L'attrice riferisce: "Sin dai primi momenti della vita coniugale ho capito che mi trovavo dinanzi ad una persona

diversa da quella che avevo idealizzato. P. era preso solo dai suoi interessi, dal suo lavoro, dalle sue passioni: in pratica era preso solo da se stesso ed io venivo messa in secondo ordine. La situazione è peggiorata ancor più dopo la nascita del bambino. Improvvisamente capii che io e il bambino non facevamo parte della sua vita" (22/11). Continua ancora l'attrice in merito all'aspetto sacramentale della sua unione: "Non si poteva affrontare l' argomento "religione". Egli sapeva inoltre, che in particolare mia madre, era una fervente cattolica, anche perché la mia famiglia dopo la perdita di mia sorella si era ancor di più aggrappata alla fede. Il matrimonio non è stato mai vissuto secondo i precetti della religione cattolica, anche durante le celebrazioni importanti per me e la mia famiglia, come la Messa domenicale, i funerali, trigesimi e Battesimi, egli non ha mai varcato la soglia della Chiesa. Da lì ho cominciato a comprendere che egli ha celebrato un matrimonio diverso da quello voluto dalla Chiesa, in particolare, egli ha escluso, come ho detto, la dimensione sacramentale che per me incide in modo essenziale nella vita matrimoniale. La situazione è poi peggiorata quando è nato F. e lui non ha voluto assolutamente che fosse battezzato. Ho battezzato mio figlio quando aveva tre anni e subito dopo la separazione. L'ho battezzato contro la volontà di P. Inoltre, era contrario anche che impartissi un'educazione cristiana al bambino, avrebbe preferito un indottrinamento ateistico. Dopo la nascita del bambino ho visto un repentino involvere della relazione. Mi sentivo sempre sola, mentre mio marito continuava a soddisfare il suo ego ... Ho

fatto di tutto per salvare il matrimonio ma alla fine mi sono dovuta arrendere" (22-23/12).

Crescendo il distacco tra le parti è lo stesso P. ad allontanarsi dalla casa coniugale. E solo dopo questa scelta, la donna viene a conoscenza che "dopo quattro mesi dalla celebrazione delle nozze, P. aveva chiesto ed ottenuto l'uscita dalla Chiesa con il cosiddetto sbattezzo" (23/12).

Infatti, segue, immediatamente dopo la celebrazione, l'attuazione di una decisione pianificata prima del matrimonio: la richiesta di non appartenere più alla Chiesa cattolica attraverso il c.d. sbattezzo. E', questa, la prova esplicita dell'atto di volontà escludente la sacramentalità. Leggiamo ancora le parole del convenuto: "Senza nulla comunicare, così come avevo da tempo premeditato, dopo pochi mesi ho deciso di 'liberarmi' dal giogo della religione cattolica chiedendo e ottenendo di essere escluso dalla comunità dei cristiani con il cosiddetto 'sbattezzo'... non sussisteva alcun motivo perche continuassi a vivere in totale disaccordo con i miei principi e la mia etica" (Summ. p. 17).

Non si è trattato di una decisione avventata, ma di qualcosa di premeditato, così come lo stesso convenuto ammette, voluto ed attuato. La volontà di fare ricorso allo 'sbattezzo', quindi, è ben chiara nel P. ancora prima della celebrazione tanto da essere palesata senza alcun indugio il giorno delle nozze e resa esecutiva subito dopo la celebrazione, senza peraltro informare, di un atto così

grave, l'attrice. Nei comportamenti del convenuto, precedenti, concomitanti e successivi alle nozze, quindi, non è possibile cogliere alcuna intenzione al matrimonio, né una qualche forma di accoglimento del progetto di Dio sul matrimonio, né, tantomeno, un atteggiamento di profonda obbedienza alla volontà di Dio.

Come scrive il P., "per quattro anni il matrimonio con R. è proseguito in maniera abbastanza fluida, facendole ben capire, tuttavia, che la conditio sine qua non per poter andare d'accordo era questa: non affrontare l'argomento religione né con lei né tantomeno con la sua famiglia d'origine, in particolare sua madre, più che fervente cattolica. Affermo dunque, che il matrimonio non è mai stato vissuto secondo i precetti della religione cattolica" (Summ. p. 17). Quindi, nell'uomo non vi è alcun sentimento religioso, neppure latente, ma solo il rifiuto della fede e della dottrina cattolica.

22. E così è, almeno sino alla nascita di F., a seguito della quale iniziano le vere e proprie incomprensioni nella coppia in merito alla formazione cristiana da dare al piccolo.

Il convenuto dichiara: "F. non doveva essere battezzato altrimenti l'avrei reso parte di un sistema che io stesso tendo a combattere e a sgretolare... R., infatti, ha battezzato F. contro la mia volontà, sempre contro la mia volontà F. frequenta una scuola dove si insegna la religione cattolica (mi sono rifiutato di assistere al cosiddetto 'presepe vivente' dove mio figlio era

'travestito' da fantomatico angioletto), e sin d'ora... dichiaro di oppormi... a qualsiasi tipo di sacramento che si vorrà somministrare a mio figlio. Ide per il tipo di educazione che intendo impartirgli. Lontano dalla Chiesa e dai suoi ambienti fasulli " (Summ. p. 17).

23. I testi confermano quanto è fin qui emerso ed evidenziano come il convenuto, dedicandosi ai suoi interessi e alle sue passioni, non si preoccupa di costruire armonia nella sua famiglia, non sostiene la moglie e il figlio, come in una normale comunione di vita e di amore focalizzata sul *bonum coniugum* e sul *bonum prolis*. Ciò che, invece, promuove e sostiene è il proprio 'ego', al solo scopo di primeggiare nei suoi interessi.

D. F. L., zia dell'attrice, dice: "La vita coniugale è durata circa sei-sette anni. E' nato un figlio dopo circa 4 anni. Col tempo la situazione è andata via via degenerando e anzi, è peggiorata con la nascita del figlio. P. non ha permesso che il figlio fosse battezzato, tanto è vero che R. ha provveduto dopo la separazione. Sempre dopo la separazione siamo venuti a sapere che dopo 4 mesi dal matrimonio, P. ha chiesto lo "Sbattezzo". Non ha voluto educare il figlio secondo i dettami della Chiesa cattolica e anche nei confronti di R. si è mostrato totalmente anaffettivo. Era preso solo dai suoi interessi ed era incapace di avere un dialogo profondo con la moglie. Tra i due in pratica non si è creata una comunione di vita e di amore. Ricordo inoltre che non ha partecipato alla recita natalizia del bambino" (25-26/11).

D. F. I., madre dell'attrice, dichiara: "(P.) non ha voluto battezzare il bambino e... dopo la separazione abbiamo saputo che dopo appena quattro mesi dal matrimonio, ha chiesto lo sbattezzo... Mentre durante il fidanzamento si è mostrato molto complice con mia figlia, durante il matrimonio ha cambiato atteggiamento, trascurandola e occupandosi dei suoi interessi e passioni. Tra di loro... non c'era più complicità e condivisione" (28/11).

C. V., sorella dell'attrice, testimonia: "Dopo la separazione abbiamo scoperto che dopo pochi mesi di matrimonio aveva chiesto ed ottenuto lo "sbattezzo." Non volle far battezzare il figlio e mia sorella dovette farlo battezzare solo dopo la separazione. In quella circostanza P., non si fece sentire dal figlio per qualche giorno, quasi a volerlo punire. Si è sempre rifiutato di educare il figlio secondo i principi della Chiesa cattolica e quando il figlio fu iscritto a scuola dell'infanzia chiese che non partecipasse agli incontri di religione. Quando il figlio partecipò alla recita natalizia a scuola, P. si rifiutò di parteciparvi adducendo che fosse una pagliacciata. Durante la vita matrimoniale, poi, non ha mai partecipato ad una funzione religiosa e accompagnava mia sorella per poi andare via o rimaneva sulla porta" (31-32/11).

24. Com'è constatabile, si tratta di testi diretti, *de auditu proprio* e, generalmente preuziali o, comunque di tempo non sospetto, che depongono, senza concertato conformismo, specie se si riflette sulle circostanze di fatto e

di tempo indicate, in piena assonanza fra loro ed in assoluta confluenza con il restante complesso probatorio.

La loro testimonianza, ratificante in pieno la confessione dell'asserito simulante, va necessariamente accolta, proprio perché acquista credibilità, in ragione del confidenziale rapporto a suo tempo intessuto con i protagonisti della vicenda in esame e della partecipazione agli eventi riprodotti.

Ad ogni buon conto, al Collegio preme sottolineare che i testi, hanno rappresentato concordemente in giudizio che il convenuto, nel matrimonio, ha diretto la sua volontà verso un *obiectum* assolutamente non compatibile con la natura ed i fini del matrimonio canonicamente inteso, determinando così, mentre sembrava riprodurre con le labbra il contenuto all'atto della formale emissione del consenso, la nullità del coniugio in questione per esclusione della sacramentalità.

25. Alla predetta conclusione porta anche l'individuazione della *causa simulandi*, nel suo essere *remota* e *proxima*, soggettivamente grave e, sotto questo aspetto, proporzionata. Essa si appalesa nelle convinzioni e decisioni del convenuto che rifiuta il progetto di Dio sul matrimonio. Convince la biografia del convenuto che evidenzia il suo percorso di rivolta alla fede cattolica, alla fede in Cristo e alla sua Sposa. Una volta entrato in contatto con la scienza, ha maturato che la trascendenza sia un appiglio per chi non sa ragionare, negando il senso dei dogmi e contestando il valore della Bibbia. La *causa*

simulandi proxima risiede nella ferma convinzione del convenuto di celebrare un matrimonio non sacramentale e di non riconoscergli questa valenza laddove di fatto l'avesse avuta. Egli è anticlericale e mantiene un atteggiamento sovversivo nei confronti della Chiesa e dei suoi insegnamenti. Atteggiamento che mantiene ancora oggi, persistendo su convinzioni laiciste ed estremamente razionali frutto di un approccio scientifico alle scelte di vita. La sua capacità di analisi della realtà ignora l'ente trascendentale ed opera attraverso un relativismo in grado di soddisfare completamente le proprie istanze. Queste ferme convinzioni del convenuto non hanno ingenerato alcun dubbio sulla sacramentalità, ma il pieno convincimento della negazione del sacramento matrimoniale.

Su questi aspetti del "perché" dell'atto positivo di volontà contrario alla sacramentalità, le tavole processuali presentano abbondante, logico e coerente materiale probatorio. Dunque, la *causa simulandi* diviene terreno di prava *voluntas*. Quindi, la *causa contrahendi* è ben poca cosa di fronte a quella *simulandi* di gran lunga soprastante. Infatti, come abbiamo già evidenziato, la *causa contrahendi*, risiede nella scelta di assecondare la volontà dell'attrice e della sua famiglia.

26. L'unione matrimoniale, così come la R. l'ha sempre intesa, non è mai esistita. Non vi sono margini di dialogo e confronto, anche per quanto riguarda le modalità della separazione di fatto. Ella rileva: "L'iniziativa della

separazione è stata presa da P., il quale non volle confrontarsi e dialogare con me, per risolvere la situazione che si era creata. Decise così di lasciare la casa coniugale" (23/12). Nel libello è scritto: "Il P., con la pacatezza e la calma - forse indifferenza - che lo avevano sempre contraddistinto, decise di lasciare la casa coniugale, dicendo di non provare più slancio per sua moglie!. Non ci sono stati tentativi di riconciliazione" (Summ. p. 3). L'atteggiamento del P. di rifiuto della sacramentalità incide nell'instaurazione dell'effettiva comunione di vita tra gli sposi. Il categorico rifiuto del P. a tutti quei principi cristiani, ai quali si è sempre ancorata la vita dell'attrice, sancisce la fine del coniugio; per la R. diventa impossibile la convivenza con un uomo che rifiuta e disconosce la Chiesa cattolica e la sua verità di fede, inibendo anche la libertà di coscienza e religione delle persone ad egli più vicine.

27. In definitiva, la vita coniugale è un incalzare di difficoltà e incomprensioni che portano, via via, ad un lento e inesorabile distacco tra i due. Solo a separazione avvenuta, la R. comprende la gravità delle convinzioni di suo marito: "Dopo la separazione scoprii, con profondo rammarico che dopo quattro mesi dalla celebrazione delle nozze, P. aveva chiesto ed ottenuto l'uscita dalla Chiesa cattolica, con il cosiddetto "Sbattezzo". In occasione dell'iscrizione di mio figlio alla scuola dell'infanzia, egli si è opposto anche se seguisse l'insegnamento della Chiesa cattolica, si è perfino rifiutato di acquistare il libro di religione. Inoltre, non ha partecipato

alla recita natalizia del bambino ritenendola ridicola, in quanto mio figlio era vestito da angioletto. Queste situazioni hanno generato atteggiamenti spropositati da parte di P. Scoprii, inoltre, che P. faceva parte di un'associazione ateistica "UAAR" (Unione Atei Agnostici Razionalisti)" (23/12).

28. La riprova di quanto è preventivamente programmato dall'asserito simulante, dallo stesso confessato tramite uno scritto e avallato dall'attrice e dai testi, si evince, infine, dalle circostanze del matrimonio ed, in misura maggiore, è materializzata peculiarmente dal complesso dei comportamenti promossi, con coerenza, sia *in ineundo matrimonio*, che nel tempo postnuziale, così come abbiamo visto.

29. Appare chiaro che il P. ha escluso, con atto positivo di volontà, inequivocabile perché, tra l'altro, manifestato platealmente durante la celebrazione, la sacramentalità del suo matrimonio, rifiutando di intendere il matrimonio così come lo intende la Chiesa. Così facendo ha svuotato di senso e validità il vincolo.

Egli, celebrando il matrimonio sacramento, non ha inteso fare ciò che la Chiesa fa quando celebra un matrimonio religioso, ma se ne è discostato integralmente. Per tale ragione, anche la mancanza di fede non solo non ha portato frutti nella coppia ma ha reso invalido lo stesso sacramento privandolo di significato. Possiamo anche aggiungere che l'esclusione del profilo religioso del matrimonio può ben accompagnarsi ad una accettazione

delle obbligazioni naturali di esso, ad una volontà, quindi, indirizzata pur sempre alla celebrazione di un matrimonio, ancorché "utpote a se conceptum", "suis placitis accomodatum", e pertanto tale da non poter essere accettato come valido dall'ordinamento.

Non si deve ipotizzare che il contratto matrimoniale sia valido perché il sacramento si costituisce per volontà di Cristo, ma si deve certamente ritenere ed essere convinti che il contratto matrimoniale stipulato dal convenuto non sia completo nei suoi elementi: è mancata la sacramentalità ed anche il bene dei coniugi, come afferma in maniera chiara l'attrice. Infatti, e per altri versi, l'amore è un *bonum* che richiede una vera capacità, ma che va educato. E' un *bonum* che è immerso nella storia e non può che compiersi storicamente, e quindi evolvere, ma sempre segnato dalla possibilità che ne venga interrotto il cammino quando, come in questo caso, si pongono in essere scelte di egoismo, falsità, insincerità, già prima delle nozze, che arrivano ad incrinare ancorché spezzare il progetto iniziale. E' un *bonum* che raccoglie le specificità che lo rendono "coniugale", tra cui l'unicità, la perpetuità, la donazione oblativa, la comunione di vita, la responsabilità educativa, la testimonianza cristiana nella comunità e nel mondo: non è altro che il sacramento dell'amore umano che può e deve essere fonte di grazia e promessa di vita eterna per coloro che liberamente e responsabilmente decidono di sposarsi nel Signore. In questa dimensione e rapportandola al nostro caso, certamente non è la semplice mancanza di amore da parte

del convenuto a impedire che sorga un matrimonio sacramento, ma da quella mancanza deriva un profondo impoverimento della scelta che ne mina radicalmente la possibilità di orientarsi a quel *bonum* che solo i coniugi possono accogliere e incarnare.

30. Il Difensore del Vincolo chiede di rispondere negativamente al dubbio di causa ma le sue Osservazioni, svolte peraltro, con intelligenza, competenza e passione, sono superate dalla valutazione complessiva della vicenda. Egli parte da un presupposto essenziale: la ricezione del Battesimo da parte del convenuto. Il patrono di parte attrice, nelle sue repliche, scrive: "E' vero che il convenuto era battezzato; diciamo era perché solo due mesi dopo la celebrazione delle nozze, egli ha deciso ed ottenuto l'uscita formale dalla Chiesa cattolica attraverso la procedura dello sbattezzo, ma già nella fase dei preparativi delle nozze ha mostrato segni di rifiuto del matrimonio cattolico e della sua dottrina. La volontà di fare ricorso allo sbattezzo, quindi, era ben chiara nel P. ancora prima della celebrazione tanto da essere palesata senza alcun indugio il giorno delle nozze e resa esecutiva subito dopo la celebrazione" (Restr. Responsionis, pp. 2-3).

Il Difensore del Vincolo, inoltre, riporta e offre un'esegesi teologico-dottrinale volta a dimostrare l'inesistenza di un matrimonio naturale che non sia anche sacramento se celebrato da persone battezzate. A sostegno della sua tesi, tra l'altro, richiama il Discorso di Giovanni Paolo II alla Rota Romana del 30 gennaio 2003,

così come la *Familiaris Consortio* n. 68, affermando che “solo una mancanza di tale retta intenzione espressa in maniera esplicita e formale rende nullo il matrimonio” (Oss. p. 3).

E' proprio questa retta intenzione, peraltro espressa in maniera esplicita, come abbiamo dimostrato, che è mancata nel convenuto. Infatti, anche tenendo conto dell'ultimo documento della CTI, il convenuto, con le sue convinzioni, atteggiamenti e comportamenti ha mostrato di condividere un'antropologia incompatibile con quella che considera per esempio la persona come essere di comunione o la sacramentalità del corpo umano sessuato che spiegano e giustificano le note che definiscono il matrimonio naturale: indissolubilità, fedeltà, apertura alla vita... Questa verità della persona umana doveva essere confermata e protetta dalla sua fede che però in questi anni egli ha abbandonato. La sua avversione nei confronti del sacro, della Chiesa e dei suoi insegnamenti, ha prodotto in lui una grave e profonda distorsione della verità del matrimonio naturale e di conseguenza una vanificazione di quello sacramentale. Egli, non ha alcuna retta intenzione nei confronti del matrimonio, e la sua assenza di fede, intesa come disposizione a credere, anzi il suo rifiuto e la sua avversione hanno compromesso la validità del sacramento, specialmente se non si dà desiderio della grazia e della salvezza, come ricorda la CTI, nel suo ultimo documento.

A siffatto convincimento conduce l'analisi degli Atti, complessivamente valutati.

31. In conclusione, gli esiti istruttori, assunti nel loro senso e significato globali, provano, con morale certezza, la nullità del matrimonio in esame per l'esclusione, da parte del convenuto, della sacramentalità.

32. Dunque, il capo è moralmente e processualmente provato.

Le quali cose esposte in diritto ed in fatto, Noi sottoscritti Giudici di Turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio ed invocato il nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

**"CONSTA DELLA NULLITA' DEL MATRIMONIO
PER ESCLUSIONE DELLA SACRAMENTALITA' DA
PARTE DEL CONVENUTO".**

Pertanto al dubbio concordato si risponde:

AFFERMATIVAMENTE.

Le spese processuali sono liquidate secondo il tariffario del tribunale e delle Norme della CEI e sono a carico dell'attrice.

Si fa divieto al convenuto P. di contrarre un nuovo matrimonio senza la previa consultazione dell'Ordinario del luogo in cui il nuovo matrimonio deve essere celebrato (art. 251 § 2 D.C.).

Così sentenziamo. Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682, § 2, MI.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619 – 1640 CDC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (can. 1630, § 1, CDC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633, CDC).

Decorsi i predetti termini in assenza di impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva, e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1679, MI).

Dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Regionale
Pugliese il giorno 11 giugno 2020

- Sac.-----, Preside del Collegio

- Dott. Antonio Lia, Ponente

- Sac. -----, Giudice

-----, Notaio

Si attesta che la sopra estesa sentenza è stata
notificata agli aventi interesse in data

Il Cancelliere